



COMUNE DI MONTEROTONDO

(Provincia di Roma)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARBOREO

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.2.2009

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento	pag. 3
Art. 2 – Regole generali d’uso degli spazi verdi	pag. 3
Art. 3 – Abbattimenti	pag. 4
Art. 4 – Potature	pag. 5
Art. 5 – Scavi su suolo pubblico in prossimità di alberi	pag. 5
Art. 6 – Interventi obbligatori	pag. 5
Art. 7 – Profilassi delle malattie letali epidemiche	pag. 6
Art. 8 – Alberature nelle aree rurali	pag. 6
Art. 9 – Tutela delle alberature nei nuovi interventi edilizi	pag. 6
Art. 10 – Norme per la difesa delle piante in cantiere di superficie	pag. 7
Art. 11 – Piantumazioni nelle aree pubbliche	pag. 7
Art. 12 – Promozione del rimboschimento	pag. 7
Art. 13 – Distanze minime di impianto	pag. 7
Art. 14 – Sanzioni	pag. 8
Art. 15 – Sanzioni accessorie	pag. 8
Art. 16 – Entrata in vigore e norme transitorie	pag. 8
all. 1 – Modello richiesta di autorizzazione all’abbattimento di alberi	pag. 10
all. 2 – Tabella specie arboree per reimpianti	pag. 11
all. 3 – Sanzioni (tabella 1 – tabella 2)	pag. 12

Art. 1
Oggetto e finalità del Regolamento

1. La tutela degli alberi e dei giardini, posti in area pubblica o privata, costituisce un interesse generale connesso al diritto alla salute dei residenti, alla tutela del paesaggio e a valori di decoro architettonico della realtà urbana del Comune di Monterotondo.
2. Il presente Regolamento detta disposizioni per la salvaguardia e la corretta gestione del verde, per l'impianto e la difesa di alberature su aree pubbliche e private, integrando quanto stabilito da leggi Statali, Regionali, relativi Regolamenti e Statuti. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano ai vivai e agli alberi da frutta.
3. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e sono oggetto di tutela tutte le alberature aventi:
 - circonferenza del tronco superiore a 60 cm, misurata ad 1 metro da terra;
 - gli alberi di altezza pari o superiore a 5 metri;
 - gli alberi che non raggiungono le dimensioni prescritte ma che, per rarità della specie o per particolare morfologia o vetustà, risultino di particolare pregio;
4. I proprietari, i possessori, i conduttori o detentori a qualsiasi titolo, pubblici o privati, di terreni, siano esse persone fisiche o giuridiche, sono tenuti all'osservanza delle norme previste dal presente Regolamento, fatte salve tutte le disposizioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 26.7.2002.

Art. 2
Regole generali d'uso degli spazi verdi

1. Gli spazi verdi ad uso pubblico sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività fisico-motorie, di svago, di riposo e di osservazione della natura. Non è consentito arrecare disturbo ai frequentatori, né danneggiare in alcun modo l'ambiente naturale, la flora, la fauna e l'arredo urbano. In particolare è vietato:
 - a) effettuare operazioni di qualsiasi natura che possano in qualunque modo danneggiare le piante;
 - b) accedere con veicoli a motore;
 - c) calpestare le aiuole e raccogliere fiori;
 - d) accendere fuochi o bruciare sostanze di qualsiasi natura;
 - e) rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, compattare con mezzi meccanici le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio;
 - f) modificare il tappeto erboso o il sottobosco;
 - g) asportare ogni essenza o residuo vegetale senza specifica autorizzazione comunale;
 - h) affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature.
2. I danneggiamenti che compromettono la vita di una pianta sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati.

Art. 3 **Abbattimenti**

1. E' fatto divieto a chiunque di abbattere alberi, siano essi vivi, deperienti o morti, su tutto il territorio comunale, salvo i casi in cui le condizioni dell'albero ne consigliassero l'abbattimento.
2. Tutti i proprietari che hanno motivata necessità di abbattere alberature private, aventi circonferenza del tronco superiore a cm 60, debbono richiedere l'autorizzazione preventiva al Servizio Edilizia Privata compilando l'apposito modello, allegato al presente regolamento sub 1, assieme alla documentazione nello stesso indicata. Non verranno accettate richieste trasmesse via fax poiché tale strumento non rende visibili le foto.
3. La presentazione della domanda è soggetta al versamento dei diritti di segreteria previsti per le Autorizzazioni, per l'importo previsto al momento della domanda (attualmente è pari a € 125,00)
4. L'Ufficio comunale valuterà la richiesta entro 30 giorni dalla data di presentazione. Dopo tale termine, in assenza di comunicazioni da parte del Comune stesso, si potrà procedere all'abbattimento (silenzio-assenso).
5. Sarà cura dell'Ufficio comunale richiedere un'eventuale integrazione della domanda a seconda delle necessità evidenziate caso per caso (ad es. perizia da parte di un tecnico o di un agronomo).
6. In caso di autorizzazione all'abbattimento (anche se ottenuta col silenzio-assenso), al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente sul territorio comunale, per ciascun individuo arboreo abbattuto il richiedente deve piantumare almeno un'altra pianta, scegliendo prioritariamente tra le specie arboree tipiche del nostro habitat e di dimensioni tali da assicurare un rapido effetto paesaggistico.
L'elenco delle specie arboree da utilizzare preferibilmente per il rimpianto è allegato al presente regolamento sub 2.
7. Il rimpianto dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data dell'autorizzazione all'abbattimento (a meno che non venga stabilito un tempo maggiore, che non dovrà comunque essere superiore a 180 giorni), e andrà comprovato mediante l'invio all'Ufficio comunale di idonea documentazione fotografica. In caso di mancato inoltro di tale documentazione, l'Amministrazione Comunale potrà verificare l'avvenuto impianto e, nel caso di inadempimento, oltre all'applicazione della sanzione prevista nella tabella 2 dell'allegato 3, si provvederà all'esecuzione d'ufficio con addebito delle spese a carico dell'inadempiente.
8. Sono soggetti a semplice comunicazione gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie o per ottemperanza a dispositivi di legge e quelli dettati da evidenti ragioni di incolumità pubblica. Qualora le cause di pubblica incolumità non siano state accertate d'ufficio dagli Enti preposti, la comunicazione dovrà essere corredata da una dichiarazione di pericolosità, asseverata da un tecnico esperto del settore, che ne assume la responsabilità.
9. Non sussiste l'obbligo dell'impianto in sostituzione nel caso in cui gli abbattimenti riguardino il diradamento di impianti troppo fitti.

Art. 4
Potature

1. La potatura (sia in aree private che pubbliche) deve essere eseguita in maniera da mantenere, per quanto possibile, ad ogni esemplare arboreo la chioma integra e a portamento proprio della specie. Sono consentiti, senza necessità di autorizzazione, interventi di potatura mirati a risanare, a contenere o a riformare le chiome degli alberi.
2. Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto, sono vietati, salvo potature di riforma per riportare le chiome a forme tipiche. In via straordinaria, previa richiesta di autorizzazione, potranno essere consentiti per casi di pubblica incolumità.

Art. 5
Scavi su suolo pubblico in prossimità degli alberi

1. Gli interventi di scavo, di scasso o bitumatura su suolo pubblico dovranno tener conto di una distanza minima di salvaguardia dalle alberature esistenti. Sono fatte salve le disposizioni previste dagli specifici regolamenti in materia.
2. Interventi compromettenti la vita delle essenze arboree, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e dal Regolamento di Polizia Urbana, determinano l'obbligo del reimpianto a carico del soggetto responsabile.

Art. 6
Interventi obbligatori

1. I proprietari di zone sistemate a verde o gli aventi titolo, sono tenuti a rispettare le disposizioni dettate in materia dal Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione C.C. n. 71 del 26.7.2002.
2. E' fatto obbligo in particolare di provvedere ai seguenti adempimenti:
 - a) pulizia dell'area da erbe infestanti, ramaglie, foglie, ecc.,
 - b) taglio dell'erba;
 - c) sramatura di parti legnose secche;
 - d) potatura a regola d'arte delle essenze;
 - e) potatura di contenimento della chioma per i pioppi;
 - f) difesa da parassiti con mezzi idonei e prodotti fitosanitari a bassa tossicità per l'uomo e l'ambiente;
 - g) interventi necessari a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale;
 - h) interventi di rimozione parziale o totale su alberi parzialmente o in toto distrutti dagli agenti atmosferici, dal fuoco o altre cause (danni accidentali irreversibili, marcescenze, marciumi radicali estesi, ecc.).
3. Qualora il proprietario, od il conduttore obbligato, non provveda ad eseguire gli interventi necessari a rimuovere gli inconvenienti per la pubblica incolumità, si provvederà all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria come previsto dal presente Regolamento (Allegato 3 – tab. 2).

4. Nel caso in cui la cattiva esecuzione dei lavori di cui a punti c), d), e) e f) comporti danno irreparabile e/o la morte degli alberi, dovrà essere eseguito il reimpianto come riportato al precedente art. 3, ferma restando l'applicazione della relativa sanzione pecuniaria.

Art. 7

Profilassi delle malattie letali epidemiche

1. L'abbattimento di piante che manifestano i segni di malattie letali epidemiche, dovranno avvenire nei periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in estate o inverno, e dovrà essere evitata la diffusione della segatura derivata dal taglio mediante l'utilizzo di aspiratori. Il materiale di risulta dovrà essere allontanato su mezzi chiusi ed eliminato al più presto mediante incenerimento. Le ceppaie degli alberi tagliati dovranno essere asportate ed il terreno dovrà essere sostituito con coltivo trattato con prodotti anticrittogramici. I trattamenti relativi alle malattie che colpiscono la chioma dovranno essere idonei, tempestivi e dovranno garantire tutte le cautele indispensabili.

Art. 8

Alberature nelle aree rurali

1. I proprietari di alberi ed arbusti situati nelle zone rurali ai margini dei campi coltivati, hanno l'obbligo di mantenere dette piante in buone condizioni di salute e di ingombro. In particolare, nel caso delle fasce frangivento costituite da piante poste in adiacenza alle strade sia pubbliche che private, si dovrà evitare che la chioma o il fusto di dette piante invadano le sedi stradali determinando pericolo per la circolazione.
2. Per la creazione di nuovi frangivento realizzati con essenze arboree, si dovranno rispettare le distanze dalla strada previste dal vigente Codice della Strada e dal Codice Civile. Riguardo la scelta della specie viene privilegiato l'impiego di specie autoctone rispetto alle esotiche (Allegato 2).

Art. 9

Tutela delle alberature nei nuovi interventi edilizi

1. I privati, siano essi persone fisiche o giuridiche, possessori di aree private con alberature, sulle quali è richiesto apposito Titolo Abilitativo Edilizio per interventi di nuova costruzione o ricostruzione edile, debbono attenersi – fatta eccezione per i lotti al disotto di 1.000 mq ricadenti nelle zone di P.R.G. “B” e “C”, al fine di avere degli spazi reali dover poter effettuare la nuova piantumazione - alle seguenti disposizioni:
 - In sede di presentazione dei progetti, tutte le alberature esistenti sull'area oggetto dell'intervento dovranno essere rigorosamente rilevate ed indicate su specifica planimetria con allegata documentazione fotografica che attesti, in maniera inequivocabile, il numero, il tipo e lo stato di conservazione delle piante e delle alberature, nonché quelli da rimuovere o spostare.
 - I progetti dovranno tenere conto dell'obbligo di rispettare le alberature di alto fusto avendo particolare cura a: riservare sufficiente spazio all'apparato radicale; riservare sufficiente spazio alla chioma, anche tenendo conto del suo sviluppo futuro.
2. Ogni nuovo Titolo Abilitativo Edilizio comporta, in caso di aumento volumetrico (in un nuovo lotto), l'obbligo di assicurare nel territorio asservito alla costruzione, alberature in misura non inferiore a quanto previsto dal PRG vigente relativamente all'indice di

piantumazione. Tale avvenuta piantumazione andrà asseverata dal Direttore dei Lavori all'atto della comunicazione di fine lavori.

3. Qualora nel lotto da edificare risulti impossibile l'impianto di alberature nelle quantità suindicate, dovrà essere versata da parte del richiedente, prima del rilascio del Titolo Abilitativo richiesto, una somma equivalente al valore di mercato dell'essenza arborea da piantumare, stabilito in base al prezzo regionale comprensivo del costo occorrente per l'impianto. Il Servizio Opere Pubbliche provvederà successivamente all'impianto dell'alberatura su area comunale. L'esibizione della ricevuta comprovante il versamento di cui sopra è necessaria per il ritiro del Titolo Abilitativo Edilizio.

Art. 10

Norme per la difesa delle piante in cantiere di superficie

1. Nelle aree di cantiere (interventi privati e pubblici) è obbligatorio salvaguardare in ogni modo, tramite mezzi di difesa, la vegetazione esistente, evitando danneggiamenti alle superfici a copertura vegetale e lesioni alle parti aeree ed agli apparati radicali delle piante. Questi interventi di salvaguardia della piantumazione esistente dovranno comunque tener conto delle norme sulla sicurezza nei cantieri e sul lavoro.
2. Contestualmente al controllo edilizio, in merito alla conformità di quanto costruito rispetto al Titolo Abilitativo, l'Ufficio Edilizia Privata potrà effettuare controlli in merito alla rispondenza delle alberature rispetto a quanto autorizzato. Nel caso di Opere Pubbliche effettuate da questa Amministrazione, sarà compito del responsabile del procedimento eseguire tale verifica.

Art. 11

Piantumazioni nelle aree pubbliche

1. Ogni intervento di nuova piantumazione di essenze arboree, da realizzare nelle aree pubbliche comunali, deve essere preferibilmente effettuato utilizzando le specie di cui all'elenco Allegato 2.

Art. 12

Promozione del rimboschimento

1. L'Amministrazione Comunale attua iniziative di promozione del rimboschimento, con specie autoctone, in zone del territorio comunale sia pubbliche che private. Tale attività si esplica attraverso la pianificazione di:
 - interventi di piantumazione di specie autoctone nelle aree destinate a verde attrezzato e parco pubblico dal Piano Regolatore Generale;
 - ulteriori piantumazioni in aree private di sufficiente estensione, realizzati in collaborazione tra il proprietario del fondo ed il Comune.Il bilancio finanziario di previsione dovrà riservare adeguate risorse per tale finalità.

Art. 13

Distanze minime di impianto

1. Le distanze minime d'impianto che devono essere rispettate variano secondo le disposizioni previste del Codice Civile agli art. 892 e seguenti, del Nuovo Codice della Strada, delle

norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi, nonché da altre normative vigenti.

2. Ferme restando le disposizioni riportate al comma 1 del presente articolo, nelle aree a verde, libere da qualsiasi vincolo o normativa, saranno rispettate le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, ecc.
 - Alberi che a maturità avranno un'altezza superiore a 20 metri: distanza minima 10 metri;
 - Alberi che a maturità avranno un'altezza compresa tra 10 e 20 metri: distanza minima 6 metri;
 - Alberi che a maturità avranno un'altezza fino a 10 metri: distanza minima 4 metri.

Art. 14 Sanzioni

1. La Polizia Locale e il Servizio Edilizia Privata sono delegati, ciascuno per le proprie competenze, al controllo del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e all'erogazione delle sanzioni. A tal fine sono autorizzati ad accedere nelle aree adibite a verde privato per l'accertamento degli illeciti.
2. Nei casi di inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento verranno applicate le sanzioni previste dalle tabelle contenute nell'Allegato 3. Tutti gli importi incassati dall'Amministrazione Comunale per le sanzioni previste dalla tabella 2 verranno utilizzati per il rimboschimento, l'incremento, la gestione e la manutenzione del verde pubblico.

Art. 15 Sanzioni accessorie

1. In caso di violazione avvenuta su area interessata ad intervento edilizio, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, sono previste le seguenti sanzioni accessorie:
 - a. non sarà rilasciato il certificato di agibilità/abitabilità dell'immobile oggetto dell'intervento;
 - b. impianto di nuove essenze, anche in aree pubbliche, per un valore corrispondente agli alberi danneggiati.

Art. 16 Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione. Per tutto quanto in esso non previsto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia.
2. Le richieste di abbattimento inoltrate all'Amministrazione Comunale e per le quali non sia stata concessa autorizzazione alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, sono soggette alla nuova disciplina regolamentare. In tal caso i trenta giorni previsti per l'istruttoria della domanda da parte degli uffici comunali decorrono dalla data di entrata in vigore del Regolamento.
3. Al fine di garantire la corretta ed adeguata manutenzione del verde pubblico e privato:
 - negli atti di convenzione per la cessione delle aree private, nei casi previsti dalla vigente normativa, potrà essere previsto l'obbligo di manutenzione delle aree a verde a carico dei proprietari e/o del condominio;

- l'Amministrazione Comunale potrà prevedere forme di sponsorizzazione consentendo ai soggetti che assumono l'onere della manutenzione del verde pubblico l'installazione di impianti pubblicitari.

OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ABBATTIMENTO DI ALBERI

Il sottoscritto _____

residente a _____ in via _____

in qualità di: Proprietario / Affittuario / Amministratore

dell'abitazione / dell'immobile / del fondo

ubicato in via/piazza _____

chiede l'autorizzazione all'abbattimento di n. ____ albero/i di _____

- perché: pericolante
 presenza di patologie
 privo di attività vegetativa
 densità elevata
 danni a strutture edilizie
 altro _____

Allego:

- n. _____ foto retrofirmate e datate dell'albero;
- fotocopia firmata dello stradario indicante l'esatta posizione dell'immobile e dell'albero rispetto alla via;
- relazione asseverata di tecnico abilitato attestante i danni a strutture edilizie legittime con indicazione degli estremi dei titoli abilitativi edilizi;
- relazione di professionista abilitato attestante la patologia dell'albero;
- fotocopia documento di identità;
- copia del pagamento dei diritti di segreteria.

Dichiaro che l'abbattimento non è propedeutico ad intervento edilizio e mi impegno alla sostituzione dell'alberatura abbattuta con altra alberatura scelta nella tabella allegata al "Regolamento comunale per la tutela del patrimonio arboreo".

Qualora l'albero non ricada in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs 42/04, decorsi 30 giorni dalla data di protocollo della presente istanza, in assenza di prescrizioni o motivato provvedimento di diniego, procederò all'abbattimento. Procederò inoltre, entro 60 giorni dalla data di protocollo della presente richiesta, al reimpianto di altra alberatura.

Mi impegno a trasmettere documentazione fotografica comprovante l'avvenuto impianto.

Qualora non mi fosse possibile procedere al reimpianto, mi impegno a versare all'Amministrazione Comunale una somma pari al valore di mercato dell'albero abbattuto, comprensivo del costo occorrente per l'impianto di un nuovo albero sul territorio comunale, che sarà effettuato a cura del Servizio Opere Pubbliche.

recapiti telefonici del richiedente per comunicazioni:

telefono _____

fax _____

cellulare _____

firma del richiedente

Monterotondo, _____

Tabella Specie Arboree per Reimpianti

SPECIE	DIMENSIONI	
	Altezza (m)	Circonferenza (cm)
Acacia spp.		18.00-20.00
Acer spp.		18.00-20.00
Albizia julibrissin		18.00-20.00
Alnus spp.		18.00-20.00
Betula pendula		18.00-20.00
Catalpa bignonioides		18.00-20.00
Cedrus spp.	3.00-3.50	
Celtis australis		18.00-20.00
Ceratonia siliqua		18.00-20.00
Cercis siliquastrum		18.00-20.00
Chamaecyparis spp.	2.00-2.50	
Chamaerops spp.	1.75-2.00	
Citrus aurantium		18.00-20.00
Crataegus spp		18.00-20.00
Cupressus spp.	3.00-3.50	
Eriobotrya japonica		18.00-20.00
Erythrina crista galli		18.00-20.00
Eucaliptus spp.		18.00-20.00
Ficus carica		18.00-20.00
Fraxinus spp.		18.00-20.00
Gleditsia spp.		18.00-20.00
Hibiscus syriacus		18.00-20.00
Juglans spp.		18.00-20.00
Lagerstroemia indica		18.00-20.00
Ligustrum japonicum		18.00-20.00
Liquidambar styraciflua		18.00-20.00
Liriodendron tulipifera		18.00-20.00
Magnolia spp.	3.00-3.50	
Malus communis		18.00-20.00
Melia azedarach		18.00-20.00
Morus spp.		18.00-20.00
Olea europea		18.00-20.00
Paulownia tomentosa		18.00-20.00
Phoenix spp.	1.75-2.00	
Picea excelsa	3.00-3.50	
Pinus spp.	3.00-3.50	
Platanus spp.		18.00-20.00
Populus spp.		18.00-20.00
Prunus spp.		18.00-20.00
Punica granatum		18.00-20.00
Pyrus spp.		18.00-20.00
Quercus spp.		18.00-20.00
Robinia spp.		18.00-20.00
Salix spp.		18.00-20.00
Sophora japonica		18.00-20.00
Sorbus spp.		18.00-20.00
Tamarix gallica		18.00-20.00
Thuja spp.	2.00-2.50	
Tilia spp.		18.00-20.00
Ulmus spp.		18.00-20.00
Washingtonia spp.	1.75-2.00	

Allegato 3 - SANZIONI

TABELLA 1

La violazione dei divieti contenuti nell'articolo 2 comma 1) comporterà le seguenti sanzioni (con cumulo nel caso di violazione di due o più sanzioni):	
Attività vietata	Importo sanzione in €
Effettuare operazioni di qualsiasi natura che possano in qualunque modo danneggiare le piante [lettera a)]	Danni lievi da 50,00 a 300,00 Danni gravi da 125,00 a 750,00
Accedere con veicoli a motore o inosservanza delle modalità di transito da parte dei veicoli a motore ammessi all'accesso e alla circolazione [lettera b)]	da 70,00 a 420,00
Calpestare le aiuole e raccogliere fiori [lettera c)]	da 70,00 a 420,00
Accendere fuochi o bruciare sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree destinate al verde [lettera d)]	da 50,00 a 100,00
Rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie, compattare con mezzi meccanici le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio [lettera e)]	da 100,00 a 500,00
Modificare il tappeto erboso o il sottobosco [lettera f)]	da 50,00 a 100,00
Asportare ogni essenza o residuo vegetale senza specifica autorizzazione comunale [lettera g)]	da 50,00 a 100,00
Affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature [lettera h)]	da 50,00 a 100,00

TABELLA 2

La violazione dei divieti sotto indicati comporterà le seguenti sanzioni (con cumulo nel caso di violazione di due o più sanzioni):	
Abbattimento di alberatura non autorizzato [art. 3 commi 2 e 4]	da 250,00 a 1.000,00
Mancato reimpianto seguente ad abbattimento autorizzato [art. 3 commi 6 e 7]	da 100,00 a 250,00
Mancato rispetto della distanza di sicurezza per interventi di scavo, di scasso o bitumatura su suolo pubblico compromettenti la vita delle alberature [art. 5]	da 100,00 a 250,00
Mancato rispetto degli interventi obbligatori e obbligo di cura e difesa sanitaria [art.6]	da 25,00 a 100,00